

COMUNE DI ADRARA
SAN ROCCO
(provincia di Bergamo)

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO¹
Generale delle Entrate

- Disciplina Generale delle entrate.
- Statuto dei diritti del contribuente ai tributi comunali.
- Autotutela.
- Applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2013

SOMMARIO

CAPO I	1
DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE	1
Art. 1	1
Oggetto del Regolamento	1
Art. 2	1
Finalità	1
Art. 3	1
Definizione delle entrate tributarie	1
Art. 4	1
Definizione delle entrate patrimoniali	1
Art. 5	1
Regolamentazione delle entrate	1
Art. 6	2
Determinazione delle aliquote e delle tariffe	2
Art. 7	2
Forme di gestione	2
Art. 8	2
Funzionario responsabile per la gestione delle entrate tributarie	2
Art. 9	3
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	3
Art.10	3
Dichiarazioni tributarie	3
Art. 11	3
Attività di verifica e controllo	3
Art. 12	4
Procedimento per l'attività di verifica e controllo e coordinamento tra i vari uffici	4
Art. 13	4
Attività di accertamento delle entrate	4
Art. 14	5
Contenzioso tributario	5
Art. 15	5
Sanzioni	5

Art. 16	5
Ravvedimento operoso	5
Art. 17	6
Rateizzazione, dilazione e differimento dei termini per i versamenti	6
Art. 18	7
Riscossione delle Entrate	7
Art. 19	8
Importi minimi per effettuare versamenti o rimborsi	8
Art. 20	8
Criterio di economicità	8
Art. 21	8
Misura degli interessi.....	8
Art. 22	9
Rimborsi e compensazione dei tributi locali	9
Art. 23	9
Arrotondamenti.....	9
CAPO II	10
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE	10
Art. 24	10
Conoscenza degli atti e semplificazione.....	10
Art. 25	10
Chiarezza e motivazione degli atti.....	10
Art. 26	11
Tutela, buona fede ed errori del contribuente.....	11
Art. 27	11
Diritti e garanzie del contribuente	11
Art. 28	12
Diritto di interpello	12
CAPO III	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA	13
Art. 29	13
Autotutela	13
CAPO IV	15
APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI ...	15
Art. 30	15
Principi generali.....	15

Art. 31	15
Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione	15
Art. 32	15
Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	15
Art. 33	16
Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	16
Art. 34	17
Rinuncia.....	17
Art. 35	17
Atto di accertamento con adesione	17
Art. 36	17
Perfezionamento della definizione	17
Art. 37	18
Adempimenti successivi	18
Art. 38	18
Effetti della definizione	18
Art. 39	18
Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione	18
Art. 40	19
Conciliazione giudiziale	19
Art. 41	19
Decorrenza.....	19

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie che patrimoniali, del Comune di Adrara San Rocco con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente regolamento.
2. Ove il regolamento di cui al comma 1 non venga adottato nei termini ivi previsti e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. In caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7

Forme di gestione

1. Le attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione, volontaria o coattiva, delle singole entrate, comprese le sanzioni amministrative, sono gestite direttamente dal Comune, anche nelle forme associate previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o affidate, anche disgiuntamente, a soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997. Le medesime attività possono inoltre essere gestite nelle altre forme ammesse a legislazione vigente. La scelta della forma di gestione è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La scelta della forma di gestione delle entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento a soggetti terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Per le entrate gestite direttamente dal Comune, i ruoli per la riscossione coattiva vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 8

Funzionario responsabile per la gestione delle entrate tributarie

1. Per ogni tributo di propria competenza, il Comune designa un funzionario responsabile, scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua sostituzione in caso di assenza.
2. In caso di gestione diretta, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, denunce e comunicazioni, l'attività di riscossione, le informazioni ai contribuenti, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione e gestione del tributo.
3. In caso di affidamento a soggetti terzi di cui all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, i rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario della specifica entrata, di seguito denominato semplicemente Soggetto Gestore, sono disciplinati da un'apposita convenzione. Nella convenzione deve essere definito il soggetto cui è attribuita la competenza per l'esercizio delle attività di gestione, riscossione,

liquidazione, accertamento, contenzioso tributario, sanzioni e legittimazione processuale, della specifica entrata affidata e devono essere specificate le competenze attribuite al funzionario responsabile nominato dal Comune.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse risultano affidate in base al Piano Esecutivo di Gestione.
2. In caso di affidamento a soggetti terzi di cui all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, i rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario della specifica entrata, di seguito denominato semplicemente Soggetto Gestore, sono disciplinati da un'apposita convenzione. Nella convenzione deve essere definito il soggetto cui è attribuita la competenza per l'esercizio delle attività di gestione, riscossione, liquidazione, accertamento, contenzioso tributario, sanzioni e legittimazione processuale, della specifica entrata affidata e devono essere specificate le competenze attribuite al funzionario responsabile nominato dal Comune.

Art.10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Per soggetti diversi dalle persone fisiche il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici fruiti.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, degli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.
4. Il funzionario responsabile dell'entrata deve utilizzare in modo razionale le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione e deve semplificare le procedure per l'assolvimento degli adempimenti da parte dei contribuenti.
5. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, invita il contribuente a fornire i chiarimenti del caso e lo informa degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
6. In caso di affidamento della gestione dell'entrata a soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, le attività disciplinate dal presente articolo sono esercitate dal Soggetto Gestore.

Art. 12

Procedimento per l'attività di verifica e controllo e coordinamento tra i vari uffici

1. Nello svolgimento delle attività di verifica e controllo il funzionario responsabile dell'entrata o il Soggetto Gestore si avvalgono prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. I funzionari responsabili delle singole entrate sono tenuti collaborare con l'ufficio tributi o con il Soggetto Gestore, fornendo agli stessi le informazioni e i documenti richiesti, ritenuti utili per l'espletamento delle attività di accertamento.
3. Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'attività di accertamento.
4. Quando non sia altrimenti possibile il funzionario responsabile della singola entrata o il Soggetto Gestore acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 13

Attività di accertamento delle entrate

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le singole entrate ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente alla gestione dell'entrata potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari per l'assolvimento degli adempimenti previsti per ciascuna tipo di entrata.
3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
4. Nell'avviso di accertamento, oltre ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche, devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al contribuente ai fini dell'esatta individuazione dell'importo dovuto, ovvero:
 - a) l'aliquota applicata;
 - b) il periodo di riferimento;
 - c) l'importo dovuto;
 - d) l'entità delle eventuali sanzioni e degli interessi;
 - e) il termine e modalità di pagamento;
 - f) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - g) il nome del responsabile del procedimento;
 - h) l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - i) il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa;
5. Nel caso di affidamento della gestione dell'entrata ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione (anche coattiva) dell'entrata sono effettuate dal Soggetto Gestore con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali in conformità alla convenzione che disciplina i rapporti con il Comune.

Art. 14
Contenzioso tributario

1. Previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune ovvero al funzionario responsabile del Servizio Tributi.
2. L'attività di gestione del contenzioso può essere svolta in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.
4. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'attività relativa alla gestione del contenzioso è svolta dal Soggetto Gestore con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali in conformità alla convenzione che regola i rapporti con il Comune.

Art. 15
Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi che regolano i singoli tributi e le disposizioni dettate dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di entrate è attribuita al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti disciplinanti ogni singola entrata.
4. Nel caso di affidamento della gestione dell'entrata ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, l'attività sanzionatoria è esercitata dal Soggetto Gestore con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali in conformità alla convenzione che regola i rapporti con il Comune.

Art. 16
Ravvedimento operoso

1. E' applicabile a tutti i tributi l'istituto del "Ravvedimento operoso", disciplinato dall'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
2. Detta disciplina è sempre applicabile purché non siano iniziate azioni accertatrici di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. Il Contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'ufficio tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
 - a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
 - b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
 - c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
 - d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

Art. 17

Rateizzazione, dilazione e differimento dei termini per i versamenti

1. Fermo restando le disposizioni previste dai regolamenti disciplinanti le singole entrate, se più favorevoli al contribuente, il funzionario responsabile dell'entrata, previa istanza presentata dal soggetto debitore, può concedere la rateizzazione del versamento delle somme dovute, compreso eventuali sanzioni ed interessi, alle seguenti condizioni:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) per importi non superiori ad € 10.000,00 il numero di rate deve essere commisurato all'entità della somma da versare e comunque non superiore a 18 rate mensili ovvero a 9 rate bimestrali;
 - c) per importi superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 30.000,00 è ammessa la rateizzazione in un numero di rate mensili o bimestrali per un periodo non superiore a mesi 24.
 - d) per importi superiori ad € 30.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente, per il periodo di rateazione aumentato di un anno. In tal caso il periodo concesso per il pagamento rateale non deve essere superiore a mesi 36;
 - e) alle singole rate devono essere applicati gli interessi legali;
 - f) per la concessione del beneficio della rateizzazione il funzionario responsabile dell'entrata tiene conto della condizione socio economica del contribuente nonché di eventuali comportamenti negligenti o recidivi del medesimo valutati secondo il principio della buona fede.
 - g) Il mancato pagamento, anche di una sola rata, alla scadenza fissata nel provvedimento di rateizzazione, comporta l'immediata decadenza dal beneficio del pagamento rateale. In tal caso il Comune attiverà le procedure necessarie alla riscossione coattiva del debito residuo con i relativi interessi per la quota non coperta dalla fideiussione;
2. In materia urbanistico-edilizia le modalità di pagamento e rateazione, relative al contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, sono regolate dalla normativa legislativa speciale di settore e dagli specifici atti deliberativi del Comune.
3. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
4. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socioeconomico, accertate con apposita relazione dall'ufficio Servizi Sociali del Comune, possono essere concesse rateazioni del versamento dei tributi e delle altre entrate, fino ad un massimo di 18 rate bimestrali, senza interessi.
5. Nel caso di affidamento della gestione dell'entrata ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/1997, il beneficio della rateizzazione è concesso dal Soggetto Gestore con le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento in conformità al disciplinare che regola i rapporti con il Comune.
6. La Giunta Comunale può comunque autorizzare la concessione del beneficio del pagamento in forma rateale anche in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento.
7. In caso di decesso del contribuente i termini per gli adempimenti relativi alle obbligazioni tributarie sorte in capo al *de cuius* sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere sospesi o differiti, per tutte o per determinate categorie di contribuenti colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie.

Art. 18
Riscossione delle Entrate

1. Se non diversamente disposto dalla legge, la riscossione delle entrate comunali, compreso gli interessi ed eventuali tributi accessori, sia in autotassazione (o in autoliquidazione) sia a seguito di avviso di liquidazione o accertamento, può essere effettuata: tramite il concessionario del servizio di riscossione dei tributi; direttamente sul conto corrente della tesoreria comunale ovvero mediante c/c postale intestato alla medesima; tramite banche e istituti di credito convenzionati o tramite modello di pagamento unificato F24. Possono essere inoltre adottate, previo convenzionamento con istituti di credito o altri intermediari abilitati, modalità di riscossione diverse che, oltre a garantire la tracciabilità dei pagamenti, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento nonché la sollecita trasmissione al Comune dei flussi di dati e delle somme riscosse.
2. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, tributarie o patrimoniali, ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica della richiesta di pagamento, degli atti di accertamento, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, ove previsti, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero coattivo dei propri crediti.
3. La riscossione di particolari entrate, entro importi predefiniti, può essere effettuata dall'Ufficio ragioneria o da altri dipendenti nella loro qualifica di agenti contabili ove ciò sia specificatamente previsto da disposizioni di legge, regolamentari o atti deliberativi del Comune.
4. La scelta delle forme e dei soggetti incaricati della riscossione è deliberata dalla Giunta comunale avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte di soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
5. La riscossione coattiva è attivata a seguito del mancato pagamento, nei termini previsti, dei tributi, delle sanzioni amministrative o delle somme relative alle entrate patrimoniali.
6. La procedura di riscossione coattiva inizia con una adeguata azione di sollecito, per proseguire, se del caso, con l'emissione dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, prodromica agli atti esecutivi, da attivarsi secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/73, Titolo II.
7. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate del Comune, anche di carattere accessorio (quali: addizionali, interessi, sanzioni, spese di spedizione o notifica ecc..), può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/1997;
 - b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
6. Sono a carico del debitore: le spese di notifica; il rimborso dei costi relativi alla procedura di sollecito, forfetariamente quantificati nella misura di € 15,00, riducibili con determina del funzionario responsabile, qualora il costo effettivo risultasse inferiore; l'eventuale aggio da riconoscere al Concessionario in misura non superiore a quella prevista per legge; gli interessi di mora; le maggiorazioni e i diritti stabiliti dalla legge; i diritti e le spese di esecuzione ed ogni altra spesa prevista per legge.

7. Alla formazione ed approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
8. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
9. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale o del Soggetto Gestore affidare a terzi o ad un professionista, il recupero dei crediti derivanti dalle entrate di natura patrimoniale tramite apposita convenzione che ne disciplini lo svolgimento.
9. Nel caso di affidamento della gestione dell'entrata ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, l'attività di riscossione è esercitata dal Soggetto Gestore con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali in conformità alla convenzione che regola i rapporti con il Comune.

Art. 19

Importi minimi per effettuare versamenti o rimborsi

1. Per le entrate di seguito indicate gli importi minimi, fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, sono fissati nella seguente misura:
 - a) Canone occupazione suolo pubblico temporaneo:€ 5,00;
 - b) Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) giornaliera:.....€ 5,00;
 - c) Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) ordinaria:..... € 10,00;
 - d) Imposta Municipale Unica (IMU)€ 5,00.
2. Per le entrate di natura tributaria diverse da quelle indicate dal comma 1, la misura degli importi minimi, sia per effettuare il versamento che per poter effettuare il rimborso, è disciplinata dai rispettivi regolamenti. In mancanza di specifica disciplina regolamentare non sono dovuti versamenti o rimborsi per importi inferiori ad €. 5,00 per anno solare.
3. Per le restanti entrate gli importi dovuti e le modalità di versamento sono regolati dalle apposite delibere o dai regolamenti che ne disciplinano l'istituzione e l'applicazione.
4. Gli importi minimi fissati dal presente articolo sono riferiti al totale complessivamente dovuto per anno solare e non alle eventuali rate.

Art. 20

Criterio di economicità

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto dell'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo minimo stabilito dalla normativa statale, per ciascun credito, salvo che questo derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento dell'imposta medesima. Qualora la normativa statale non stabilisca un importo minimo in misura inderogabile questo è da intendersi fissato in misura pari ad €. 12,00.
2. Non si procede alla riscossione coattiva delle altre entrate extra tributarie qualora gli importi complessivamente dovuti risultino non superiori ad €. 12,00, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento.

Art. 21

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute a seguito di inadempimento o di notifica di provvedimenti di accertamento o di rateazione è determinata in misura pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:
 - a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
 - b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Art. 22

Rimborsi e compensazione dei tributi locali

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno dell'avvenuto versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite alla stessa entrata. Il funzionario responsabile dell'entrata autorizza, in esito alle verifiche compiute sulla base della richiesta pervenuta, la compensazione purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende procedere alla compensazione deve presentare entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza del pagamento, su apposito modello predisposto dagli uffici comunali competenti, un'apposita dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) l'importo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento per cui si intende procedere alla compensazione, distinte per anno d'imposta;
 - d) la dichiarazione di non aver già domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
5. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di importi riscossi tramite ruolo.

Art. 23

Arrotondamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

Art. 24

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 25

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti tributari del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
2. Gli atti devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
3. In particolare sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo vanno riportati:
 - a) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria;
 - b) il nome del responsabile del procedimento.
 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 26

Tutela, buona fede ed errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione Comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, anche se successivamente modificate dall'amministrazione stessa, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 27

Diritti e garanzie del contribuente

1. Tutte le verifiche necessarie ai fini della corretta applicazione dei regolamenti comunali, da esperire a cura dell'Amministrazione Comunale presso la residenza o il domicilio del contribuente, devono essere concordate con lo stesso contribuente quanto al giorno e all'ora di effettuazione delle stesse.
2. Nell'impossibilità di addivenire ad un reciproco accordo entro un periodo massimo di venti giorni, l'Amministrazione comunale notificherà al contribuente, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, la data e l'ora in cui intende procedere alla verifica.
3. Il contribuente ha il diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica, dell'oggetto che la riguarda, nonché dell'esito della stessa. Durante la verifica il contribuente ha facoltà di farsi assistere da un professionista di sua scelta. Le persone incaricate dall'amministrazione comunale per l'effettuazione delle verifiche in argomento devono essere munite di specifica autorizzazione dell'organo comunale competente da esibire al contribuente su sua specifica richiesta.
4. Qualora il contribuente non intenda consentire l'accesso alle persone incaricate dall'amministrazione comunale di eseguire la verifica, verrà redatto verbale di constatazione. L'organo comunale competente procederà quindi all'applicazione del tributo o dell'entrata di cui trattasi sulla base degli elementi e dei dati in proprio possesso.

Art. 28
Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'istanza di interpello deve contenere necessariamente oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
3. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare da pubblicare all'albo comunale e sul sito internet del Comune.
6. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (es. verifica questionari).
7. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Art. 29 *Autotutela*

1. Il Comune o il Soggetto Gestore, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla sospensione o alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, di sospensione o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento, è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Pertanto il procedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento in tutto o solo nella parte contestata, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza nel contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile del servizio procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) errore di individuazione del soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione o tassazione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti del tributo regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

6. Non si procede all'annullamento d'ufficio, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione nel caso di atti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
7. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.

CAPO IV

APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 30

Principi generali

1. Il Comune di Adrara San Rocco, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, nonché di instaurare con i contribuenti una fattiva collaborazione finalizzata a ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La competenza per la definizione dell'accertamento mediante adesione spetta al Funzionario Comunale responsabile dell'entrata o al Soggetto Gestore, se il servizio è affidato in una delle forme previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, entrambi successivamente denominati ufficio.

Art. 31

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" e a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi obiettivamente certi. Sono altresì escluse dall'accertamento con adesione le attività di liquidazione del tributo sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella dichiarazione o denuncia, nonché l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.
2. L'ufficio per poter applicare l'accertamento con adesione deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e valutare attentamente il rapporto costi-benefici del procedimento con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
3. L'ufficio quando, successivamente all'adozione del provvedimento di accertamento con adesione, rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, dovrà procedere al suo annullamento nell'esercizio del potere di autotutela.
4. Il procedimento per l'applicazione dell'accertamento con adesione può essere attivato ad iniziativa dell'ufficio o ad iniziativa del contribuente.

Art. 32

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento può invitare il contribuente a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. L'invito a comparire è effettuato con mezzi idonei, postali o telematici, ad attestare giuridicamente l'avvenuta ricezione da parte del contribuente.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà dello stesso di richiedere l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

3. Se vi sono più contribuenti l'ufficio deve inoltrare l'invito a comparire a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
4. Nell'invito a comparire sono indicati:
 - a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento e gli elementi identificativi della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo in cui il contribuente deve comparire per definire l'accertamento con adesione fissando un termine per la comparizione non inferiore a 30 giorni;
 - c) le imposte o le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti qualora intervenga l'adesione di cui al comma 2;
 - d) le motivazioni che hanno dato luogo alla determinazione delle suddette imposte o maggiori imposte.
5. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito a comparire di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione ai contenuti dell'invito a comparire la misura delle sanzioni applicabili indicata dal comma 1, dell'art. 39, è ridotta alla metà.
6. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito a comparire deve essere effettuato senza prestazione delle garanzie previste dall'art. 37 in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
7. In caso di mancato pagamento delle rate di cui al comma 5 il competente ufficio provvede coattivamente al recupero delle somme dovute.
8. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
9. Non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione le richieste di informazioni e di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti; detta attività è infatti preordinata ad acquisire elementi utili all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento.

Art. 33

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 32, qualora riscontri nello stesso atto elementi che possano portare ad una ridefinizione della pretesa tributaria vantata dal Comune può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Dalla data di presentazione dell'istanza sono sospesi per un periodo di novanta giorni sia i termini per l'impugnazione, che quelli di pagamento del tributo.
3. Nel caso di più obbligati la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di novanta giorni.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno esaminate dall'ufficio solo se avanzate entro tale data.
6. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del tentativo di concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 34

Rinuncia

1. L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito di cui al comma 4 dell'art. 33 comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità a comparire adeguatamente motivati.

Art. 35

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito dell'espletamento del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato mediante adesione del contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. L'atto di definizione con adesione deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'indicazione degli elementi su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'adesione, pagabili anche in forma rateale, nonché le modalità di versamento.
3. Nel caso di più obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo di essi. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 36

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'importo complessivamente dovuto ovvero della prima rata con la contestuale prestazione della garanzia secondo le discipline previste dall'art. 37.

Art. 37
Adempimenti successivi

1. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, in caso di rateizzazione di cui al successivo comma 3, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione dell'eventuale garanzia di cui al successivo comma 4.
2. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza, anche formulata nel medesimo atto di accertamento con adesione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di pagamento rateale l'ufficio comunica al contribuente il piano rateale con le scadenze delle singole rate, comprensive degli interessi calcolati al saggio legale computati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Per importi superiori ad €. 30.000,00 la concessione del beneficio del pagamento in forma rateale è subordinata alla prestazione di adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente, di durata pari al periodo di rateazione aumentato di un anno.

Art. 38
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 39
Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione.

1. A seguito della definizione dell'accertamento con l'adesione del contribuente le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione la misura delle sanzioni previste dal comma 1 è ridotta alla metà qualora l'avviso di accertamento non sia stato preceduto dall'invito a comparire in contraddittorio di cui all'art. 32 e il contribuente rinunci ad impugnare l'atto di accertamento ed a presentare l'istanza di accertamento con adesione.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al D.lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni.

Art. 40

Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 41

Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore e ha effetto dal _____.
2. Dall'entrata in vigore sono abrogate, o comunque disapplicate, le disposizioni dei Regolamenti comunali in materia di entrate incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.